

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P401/4101 sott. 106/33

Roma, 23 aprile 1998

OGGETTO: Quesiti vari di prevenzione incendi.

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando Provinciale VV.F., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

**Punto 1**

- a) Alla luce di quanto previsto al punto 5.2 del D.M. 9 aprile 1994, che fa salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene che l'attività alberghiera possa comunicare con il pertinente locale cucina nel rispetto del punto 4.4 del D.M. 12 aprile 1996.
- b) Qualora in un impianto termico esistente si effettui il cambio di alimentazione da combustibile liquido a combustibile gassoso, anche a parità di potenzialità, dovranno osservarsi le disposizioni del D.M. 12 aprile 1996 inerenti i nuovi impianti.
- c) Quanto previsto al punto 4.2.1 del D.M. 12 aprile 1996, si applica indipendentemente dal fatto che i locali contigui all'impianto termico siano o meno attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.
- d) Il succitato D.M. 12 aprile 1996 non esclude la possibilità di comunicazione tra il locale di installazione del gruppo di misurazione del gas, rispondente ai requisiti di cui al punto 5.5, ed altri locali.

**Punto 2**

Gli esercizi commerciali per la vendita di ferramenta e di articoli vari per la casa o di materiale edile, idraulico e elettrico, possono considerarsi unità di vendita al dettaglio indirizzate prevalentemente su uno specifico settore merceologico e pertanto possono essere ricompresi, ai fini del calcolo della densità di affollamento, nel punto 4 - Supermercati e aziende specialisti - della circolare prot. n° 5120/4118/4 del 17 febbraio 1975.

**Punto 3**

Bar e ristoranti sono esercizi pubblici ma, fatto salvo il caso in cui siano abitualmente utilizzati anche come locali di pubblico spettacolo, non possono essere considerati edifici destinati alla collettività ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza esterne

**Punto 4**

Gli ascensori realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. n° 246/1987 devono osservare le disposizioni previste al punto 2.5; gli impianti esistenti a tale data devono rispettare le misure minime di sicurezza di cui al D.M. 8 marzo 1985, inoltre codesto Comando, stante quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 1497 del 29 maggio 1963, potrà prescrivere ulteriori misure ritenute necessarie ai fini della sicurezza antincendio, valutando caso per caso se accettare ascensori con cabina e/o porte di piano realizzate in legno.

**Punto 5**

Si ritiene che i locali deposito con superficie fino a 500 m<sup>2</sup> non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente.

**Punto 6**

Da quanto è stato possibile desumere dal quesito posto si ritiene che, qualora due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette ai controlli di prevenzione incendi, abbiano un solo titolare, devono essere considerate come un'unica attività ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loro, appartengano a titolari diversi, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette in allegato la nota n° 11200 del 5 giugno 1997 pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e riguardante vari quesiti inerenti ad attività inserite nel D.M. 16 febbraio 1982.

Poiché, a parere dello scrivente la pratica riveste carattere di interesse interregionale, si prega codesta Direzione Generale di voler fornire ogni utile indicazione in merito.

### **Parere del Comando**

Questo Comando invia, per il parere di competenza, una serie di quesiti inerenti varie attività di cui al D.M. 16 FEB 1982.

Ciò premesso, si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Generale.

QUESITI:

#### **1) Att. 91 Centrali termiche a gas - D.M. 12.04.96**

a) il DM 12.04.96 al punto 4.4.2.1 prevede che le cucine possano comunicare con altri locali pertinenti l'attività, tramite disimpegni anche non aerati, con la limitazione per quelle alimentate a gas con densità maggiore di 0,8 che possono comunicare con locali di pubblico spettacolo ed attività di cui al punto 84 del DM 16.2.82 attraverso disimpegno avente le caratteristiche di cui al punto 4.2.5.b). Il D.M. 9.4.94 al punto 5.2 c) prevede la comunicazione tra l'attività alberghiera e le attività di cui al punto 5.1., tra le quali viene citata la n. 91, tramite filtri a prova di fumo. Si chiede pertanto, se una cucina, in particolare se alimentata a gpl con potenzialità maggiore di 116 Kw, debba comunicare con l'albergo in cui è inserita tramite filtro a prova di fumo (DM 31.3.83)<sup>1</sup> o attraverso disimpegno (DM 12.04.96 punto 4.2.5. b).

b) il DM 12.04.96 prevede che, nel caso di sostituzione della caldaia di un'attività esistente, anche se con aumento di potenzialità entro certi limiti, si possa fare riferimento al titolo VII, che in particolare esclude l'adeguamento dell'altezza. Si richiede se tale criterio possa essere adottato anche nel caso di cambio di combustibile da liquido a gassoso.

c) il DM in oggetto al punto 4.2.1. esclude la contiguità delle centrali termiche a "locali di pubblico spettacolo .... (omissis) e relativi sistemi di vie di uscita", se non a particolari condizioni. Si chiede conferma che tale esclusione non riguarda le altre attività assimilabili, e relative vie di uscita, come scuole, ospedali, grandi magazzini, ecc. Si chiede inoltre se la contiguità debba essere vietata, se non alle particolari condizioni previste dal decreto, anche alle centrali termiche contigue a locali non soggetti al controllo secondo il DM 16.2.82, ma soggetti ad affollamento di difficile quantificazione (es. sale di ristoranti, chiese, vie di fuga) ovvero possa essere consentita senza condizioni qualora si possa acquisire una dichiarazione del titolare attestante che l'affollamento non è superiore a 0,4 persone/mq.

e) al punto 5.5 è previsto che il gruppo di misurazione del gas debba essere stato installato all'esterno o in locale aerato dall'esterno.

Si chiede se tale locale possa comunicare con altri locali di civile abitazione o adibiti ad altre attività.

#### **2) Att. 87 Negozi di vendita - lett. circ. n. 5210/4118/a<sup>2</sup> del 17.2.75**

a) ai fini dell'applicazione dell'indice di affollamento si chiede se le seguenti tipologie di negozio che hanno una vasta gamma di articoli, rientrano nel punto 1 (0,4 persone/mq) o nel punto 4 (0,1 persone/mq) della lett. circ. citata:

- vendita ferramenta, articoli per la casa e vari nella stessa attività.
- vendita materiali edile, idraulico ed elettrico nella stessa attività.

#### **3) Att. 3 b Deposito bombole GPL – circ. n. 74 del 20.09.56**

a) la circ. 74 al punto 36 a) prevede che le distanze di sicurezza esterne debbano essere raddoppiate in caso che i locali esterni siano: chiese, scuole, ... (omissis) ..., ed edifici in genere destinati alla collettività. Si chiede se i bar ed i ristoranti rientrano in questa ultima dicitura o debbano essere considerati normali edifici.

#### **4) Att. 94 Ascensori**

a) il DPR 1497 del 29.5.63 all'art 3, prevede per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione del decreto il rispetto di alcune prescrizioni (capo VI), fra le quali non rientrano quelle antincendio di cui all'art. 9. Considerato che il DM

---

<sup>1</sup> Leggasi "(DM 30/11/83)". N.d.R.

<sup>2</sup> Leggasi lett. circ. n. 5210/4118/4. N.d.R.

246/87 non prevede alcun adeguamento per gli impianti esistenti e che il DM 8.3.85 al punto 12 richiede per il rilascio del NOP, che il vano corsa ed il locale macchine abbiano una aerazione naturale non inferiore a 0,05 mq e che il locale macchine abbia la porta di accesso incombustibile. Si chiede se ai fini del rilascio del CPI di un impianto esistente debbano comunque essere rispettate le misure minime del DM 8.3.85 o possa essere accettato un impianto rispondente alle misure del capo VI del DPR, ovvero possano essere prescritte misure ritenute necessarie dal Comando Provinciale tenuto conto che l'art. 3 del DPR stesso prevede che "gli uffici di controllo debbano accertare che gli stessi offrano necessarie garanzie di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie per il loro esercizio".

b) sempre per gli impianti ricadenti nell'art. 3 si richiede se possano essere accettati impianti ascensore con cabina e/o porte di accesso ai piani in legno.

#### **5) Att. 84 Alberghi - DM 09.04.94**

a) al punto 8.1.2 è previsto che i magazzini di superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati al piano camere. Si chiede se in tale dicitura rientrano sia le camere per ospiti che quelle per il personale.

#### **6) Generico**

Si chiede se due o più attività, ognuna non soggetta ai controlli di prevenzione incendi, comunicanti tra loro tramite filtri a prova di fumo, possano essere considerate singolarmente o debbano essere considerate nel loro insieme (somma dei quantitativi di materiale, degli addetti, ecc.)